

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-128 del 11/01/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI SOCIETA' COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE SOC. AGR. COOP. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA, VIA SAN MICHELE CAMPAGNA N. 22/E - MODIFICA SOSTANZIALE AUA - PRATICA SUAP 615/2023"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-145 del 11/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

- l’atto di adozione di AUA emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1653 del 29/03/2017 e recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017 alla Società Cooperativa Casearia Agrinasciente Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento ubicato in in Comune di Fidenza, Via San Michele Campagna n. 22/E, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con D.D. n. DET-AMB-2020-4513 del 28/09/2020 emessa da Arpae-SAC di Parma, recepita nel Provvedimento autorizzativo finale n. 8/2020 del 12/10/2020 il SUAP Comune di Fidenza ha provveduto a volturare, per variazione del Legale Rappresentante, l'AUA rilasciata con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017.

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 41502 del 27/07/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/131017 del 28/07/2023, presentata dalla Società Cooperativa Casearia Agrinascete Soc. Agr. Coop. nella persona del Sig. Giacomo Ramelli in qualità di Presidente del CdA e gestore dell'esercizio, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza, Via San Michele Campagna n. 22/E, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*produzione dei derivati del latte*".

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che, a seguito dell'istruttoria condotta, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017 e s.m.i. per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATO:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/149030 del 01/09/2023 alla quale la Ditta ha risposto tramite SUAP in data 05/10/2023 con nota prot. n. 54997 (prot. Arpae n. PG/2023/169108 del 05/10/2023);
- che alla data del 05/10/2023 l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/183036 del 27/10/2023:

- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 79366 del 24/11/2023, acquisito a prot. Arpae PG/2023/200519 del 24/11/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;
- il parere espresso da Emiliambiente SpA con nota prot. n. 8230 del 01/12/2023 ed acquisito a prot. Arpae PG/2023/204711 del 01/12/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*;
- la relazione tecnica in merito alla matrice emissioni in atmosfera di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma (Arpae ST) nota prot. n. PG/2023/207911 del 06/12/2023 depositata agli atti;
- la conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona convocata da Arpae-SAC di Parma ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. con nota prot. n. PG/2023/211857 del 13/12/2023;
- gli esiti della seduta di conferenza di servizi di cui sopra, svoltasi in data 19/12/2023, in cui il Comune di Fidenza ha espresso “...*parere favorevole per la matrice scarichi idrici.. [...] alla luce del nulla osta di APAO alla matrice rumore, si esprime favorevolmente...[...] non rileva criticità ed esprime parere favorevole in merito alla matrice emissioni in atmosfera...*” così come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi depositato agli atti;
- il parere espresso dal Comune di Fidenza prot. n. 704 del 08/01/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/1836 del 08/01/2024), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale “...*industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...*”, richiesto da Arpae SAC in sede di Conferenza dei Servizi decisoria sopra citata, *allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3)*;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento Unico del SUAP di Fidenza n. 9/2017 del 04/04/2017 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per sostituzione del generatore di vapore generante l'emissione E01, e con utilizzo di doppia alimentazione metano/gasolio del bruciatore;
3. l'attività industriale prevede "produzione dei derivati del latte";
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. le caldaie totali utilizzate nel ciclo produttivo sarà pari a 42;
7. è presente l'emissione derivante dalla **linea di trattamento dei fanghi con potenzialità pari a 1.917 A.E.**, impianto definito scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1653 del 29/03/2017 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017 e s.m.i., a favore della Società Cooperativa Casearia Agrinascete Soc. Agr. Coop., con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza, Via San Michele Campagna n. 22/E, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione dei derivati del latte", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1653 del 29/03/2017 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017 e s.m.i.:

per gli scarichi idrici: (titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."),

- *di specifica competenza comunale* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in sede di Conferenza dei Servizi sincrona del 19/12/2023 sopra citata e nel parere espresso da Emiliambiente SpA con nota prot. n. 8230 del 01/12/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore: (titolo abilitativo "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"), al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in sede di Conferenza dei Servizi sincrona del 19/12/2023 sopra citata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1653 del 29/03/2017 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017 e s.m.i.:

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - “Generatore di vapore a metano” con potenzialità pari a 2.093 kW

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera. In caso di emergenza dovuta ad eventuali problemi sull'erogazione del gas metano di rete, l'impianto potrà essere utilizzato anche con alimentazione a gasolio.

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. dal D.L.gs 183/2017 e s.m.i., tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti a metano:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	8,6	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti a gasolio (emergenza):

Altezza minima	8,6	m
Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla emissione **E01 (alimentazione a metano)** debbono avere una **periodicità annuale**.

Per l' emissione **E01 con alimentazione a gasolio**, il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Emissioni odorigene

Tutte le attività della linea di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Cooperativa Casearia Agrinascente Soc. Agr. Coop.
Partita IVA/Codice fiscale:	00574930343
Sede legale:	Via San Michele Campagna n. 22/e, Fidenza (Parma)
Gestore:	Ramelli Giacomo
Sede locale impianti:	Via San Michele Campagna n. 22/e, Fidenza (Parma)
Lat:	44°53'6.87"N
Long:	10° 5'12.32"E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di metano/gasolio utilizzati [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365

Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	200 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Ossidi di azoto (NO _x):	618 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	618 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	1.334.994 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”
...;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1653 del 29/03/2017 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1653 del 29/03/2017 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento autorizzativo finale n. 9/2017 del 04/04/2017 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Emiliambiente SpA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2023/28347

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0079366

DATA: 24/11/2023

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0061934/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. SAN MICHELE CAMPAGNA N. 22E. FIDENZA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0079366_2023_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	B5E8D53BDCE68716E134A4F84831816E1 653018CC60605B5BCA611607FAEBC5B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Fidenza - Comune Di
Fidenza Suap
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0061934/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. SAN MICHELE CAMPAGNA N. 22E. FIDENZA.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza Prot. 61934 del 14.11.2023 avente per oggetto: DPR 13 Marzo 2013, N. 59. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (Aua). Cooperativa Casearia Agrinascente Societa' Agricola Cooperativa. San Michele Campagna N. 22e. Trasmissione e richiesta pareri.

Trattasi di una modifica sostanziale dell'AUA per la matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici, in relazione all'aumento della capacità produttiva del caseificio per l'installazione di ulteriori 10 caldaie polivalenti in aggiunta alle 32 preesistenti ed alla sostituzione del generatore di vapore.


Viene dichiarato che il quantitativo massimo di latte lavorato raggiungerà le 18.000 tonnellate/anno circa, con un aumento di produzione del numero di forme pari a 36.800 all'anno.

Si prevede la sostituzione del generatore di vapore, mantenendo la stessa potenzialità ed invariate le ore di funzionamento. E' prevista l'installazione di un bruciatore a doppia alimentazione, ordinaria a metano e secondaria a gasolio, da attivare solo in condizioni di emergenza.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle emissioni di tipo diffuso, generate dalla linea di trattamento fanghi connessi ad impianto di depurazione acque reflue; si prevede, infatti, un loro aumento, dichiarato lieve, in relazione all'incremento produttivo, in funzione di maggiore quantitativo di reflui da trattare.

Si evidenzia come le esalazioni provenienti dal depuratore negli anni passati siano state oggetto di segnalazione allo scrivente Servizio, pertanto dovranno essere adottate soluzioni e corrette modalità gestionali atti ad impedire il diffondersi delle esalazioni al di fuori del perimetro aziendale.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.



Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento

TdP Paolo Saccani

Tel. 0524 515729

Email: psaccani@ausl.pr.it

PEC: serv-_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 615/SUAP/2023 - Rif. Sinadoc 20232/28347 - DPR 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE Soc Agr Coop. San Michele Campagna n. 22/e. Emissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente

visti

i documenti pervenuti con ns prot.3971 del 14.06.2023, l'avvio del procedimento con ns. prot. 5106 del 27.07.2023, le integrazioni ricevute con ns. prot. 5986 del 06.09.2023 e la richiesta pareri di competenza con ns. prot. 7712 del 13.11.2023;

e visti

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

premesso che

- trattasi di attività casearia di lavorazione del latte per la produzione del Parmigiano Reggiano;
- i reflui prodotti dall'attività derivano dalle operazioni di movimentazione e trasformazione del latte e dei suoi derivati;
- prima dell'invio alla pubblica fognatura in corrispondenza dello scarico S1 i reflui industriali transitano attraverso un impianto di depurazione a cicli alternati SBR;

emiliAmbiente spa



- a valle del comparto è presente un adeguato ed accessibile pozzetto per i campionamenti ai fini gestionali e tariffari;
- le acque nere provenienti dai servizi igienici saranno collegate direttamente con la fognatura comunale;
- l’acqua utilizzata per le lavorazioni ed i servizi accessori viene prelevata parte dall’acquedotto comunale e parte da pozzo;
- il quantitativo di reflujo massimo scaricabile corrisponde a 61.60 m³/giorno – valore medio di portata istantanea 2.14 l/s;
- le acque di dilavamento dei piazzali, dei pluviali e di raffreddamento delle caldaie convergono nella rete interna delle acque meteoriche e di qui si immettono in fosso poderale indi Rio Rovacchiotto, scarico denominato S2;
- la rete fognaria pubblica ricevente i reflui dall’attività in oggetto è connessa al sistema depurativo di Fidenza capoluogo attraverso il sollevamento denominato “Outlet”.

Per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime

parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura da classificarsi come “acque reflue industriali”.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. i parametri che dovranno essere monitorati da parte della Ditta nell’esecuzione di autocontrolli sono i seguenti: **pH, COD, BOD5, SST, Azoto totale, NH4+, Fosforo tot, grassi e oli animali, cloruri**;
4. con particolare riferimento ai cloruri si conferma la deroga a 3000 mg/l;
5. accessibilità, al personale incaricato dalla scrivente per gli opportuni controlli, al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico dei reflui suddetti, a valle dell’impianto di trattamento;
6. tempestiva comunicazione tramite e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it), qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell’impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflujo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
7. trasmissione obbligatoria entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l’apposito modulo “Dichiarazione annuale scarichi industriali” debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
8. trasmissione copia contabile di pagamento dei diritti tecnici (€ 350,00 + iva 22%), da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

causale “DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA _____, COMUNE DI _____”.

emiliAmbiente spa



Si precisa che il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii. e della Delibera ARERA 665/2017/R/idr (TICSI). In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it nella sezione Modulistica.


Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio, per nuove acquisizioni tecnico-normative o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, la cui inosservanza potrà inoltre comportare la diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Allegato 3



Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n.

Fidenza, 8 gennaio 2024

PEC

Spett.le

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE

Area prevenzione Ambientale Ovest (APAO)
Distretto di Fidenza

AUSL

Servizio igiene pubblica di Fidenza (SIP)

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento SUAP 615/SUAP/2023

Oggetto: DPR 59/2013 E SMI. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. PARERE PER DITTA INSALUBRE.

In riferimento alla richiesta di parere per ditta insalubre da parte di codesta agenzia durante la seduta di Conferenza dei Servizi relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata il 19 dicembre 2023, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 ed ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. in modalità in videoconferenza, con la presente si comunica quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con istanza assunta al protocollo SUAP di Fidenza in data 26 luglio 2023, prot. 41117, e le integrazioni del 29 settembre 2023, prot. n. 54487, Giacomo Ramelli in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ha presentato domanda di autorizzazione unica ambientale;

- in data 19 dicembre 2023 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 241/1990 e smi che ha avuto esito favorevole;

CONSIDERATO CHE:

- AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) ha espresso parere favorevole con nota 27 novembre 2023, prot. n. 64754, parte integrante della presente, precisando che le esalazioni provenienti dal depuratore negli anni passati siano state oggetto di segnalazione alla stessa ASL, pertanto dovranno essere adottate soluzioni e corrette modalità gestionali atti ad impedire il diffondersi delle esalazioni al di fuori del perimetro aziendale.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema insediativo urbano ed extraurbano in trasformazione in ambiti soggetto a POC in ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione terziario-commerciale (scheda 4), normata dall'art. 71 del PSC .

- il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

- che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

che l'attività svolta dalla ditta è classificabile come industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 08/01/2024 09:45

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.